



UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 10 DATA COMUNICATO 30/07/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 254

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 30 Luglio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. JULIA SPELLO CASTELLO** IN MERITO ALLA GARA CASCIA – JULIA SPELLO CASTELLO, DISPUTATASI A CASCIA IL 10.05.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 218 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.05.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE FUSO FABIO FINO AL 30.06.2027.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **30.07.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

All'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale, con particolare riferimento alla relazione di servizio redatta dai militari della Stazione Carabinieri di Cascia presenti in occasione della gara, acquisita dalla Procura, emerge che , a fine partita, il dirigente della Julia Spello Fuso Fabio *“entrava nello spogliatoio della terna arbitrale, ove avveniva un lieve contatto tra il Fuso ed un componente della terna, ma lo stesso Fuso veniva immediatamente allontanato da noi operanti, che riportavamo subito alla calma la situazione”*; i verbalizzanti proseguono dichiarando altresì che *“nessuno dei quattro attori sembrava avere segni di percosse ed al contempo nessuno richiedeva cure mediche”*.

Ciò premesso, ferma restando la deprecabilità del comportamento posto in essere dal dirigente, l'episodio risulta comunque ridimensionato rispetto alla originaria rappresentazione da parte della terna arbitrale.

Ad avviso della Corte il comportamento del dirigente non è pertanto inquadrabile nell'ambito della condotta violenta di cui all'art. 35 CGS bensì, piuttosto, nella fattispecie riconducibile ad una condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara concretizzatasi con un contatto fisico.

Per l'effetto si ritiene equo ridurre la sanzione a quattro mesi di inibizione, corrispondente al minimo edittale di cui all'art.36 nr.2 lett. b) del CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a quattro mesi al dirigente FUSO Fabio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 30 LUGLIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace